

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area Commerciale

A tutti i Professionisti tenuti a provvedere a vendite di mobili e immobili in procedure esecutive individuali, concorsuali, di sovraindebitamento e di divisione endoesecutiva

Ai sigg.ri giudici della esecuzione mobiliare e presso terzi

e, p.c.

al sig. Presidente del Tribunale

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati

Al sig. Presidente del consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili

Al sig. Presidente del Collegio notarile

Oggetto: *Portale delle Vendite Pubbliche*

Con i decreti legge 83/2015, convertito con legge 132/2015, e 59/2016, convertito con legge 119/2016, sono state introdotte importanti novità in materia di vendite giudiziarie.

In particolare:

- Art. 107, legge fallimentare: "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva. Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e

mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

- Art. 490, comma I, c.p.c. (applicabile anche alle vendite fallimentari secondo il cpc):
“Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”;
- Art. 161 quater disp att. c.p.c.:”**1.** La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. **2.** Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità. **3.** Il portale delle vendite pubbliche provvede all’archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate. **4.** Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”;

Le dette disposizioni introducono, quindi, una nuova forma di pubblicità, applicabile a tutte le situazioni in cui *la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia* e, in particolare, agli avvisi di vendita immobiliare nelle procedure esecutive individuali e concorsuali e nella liquidazione endoesecutiva di beni in comunione. **Essa va a sostituirsi alla pubblicazione per tre giorni nell’albo del tribunale.**

Ai sensi dell’art. 14, comma VI, d.l. 83/2015, le disposizioni in materia di pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.), acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche inerenti il suo funzionamento.

In data 20.1.2018 le specifiche tecniche relative al portale delle vendite pubbliche sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

A partire dal 20 febbraio 2018 diventa allora obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul Portale delle vendite pubbliche, prevista dal testo vigente dell’art. 490 co.1° c.p.c..

Pertanto la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita (fallimentari, esecutivi e di divisione endoesecutiva) emessi a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori. Ovviamente ciò vale anche per le ordinanze di vendita/delega emesse dalla stessa data.

Ogni altra forma di pubblicità disposta nelle direttive di delega o inserita nel programma di liquidazione deve essere eseguita secondo quanto già previsto, ma solo dopo l'esecuzione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche.

Ciò premesso, anche ad integrazione, ove necessario, delle ordinanze di vendita/delega già emanate, si dispone quanto segue.

I professionisti provvederanno ad effettuare la pubblicità presso il P.V.P., in sostituzione dell'affissione nell'albo del tribunale, senza bisogno di alcun adeguamento del programma di liquidazione o dell'ordinanza di delega, essendo l'obbligatorietà della pubblicità in questione effetto automatico discendente dalla legge.

A sensi dell'art. 161 quater, comma I, c.p.c. *“La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire”.*

Al riguardo, le specifiche tecniche prevedono che *“L'unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell'ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell'ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. **Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge.** Al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita”.*

Potrà quindi procedere alla pubblicazione oltre al curatore, al liquidatore o al delegato anche il commissionario, il custode o comunque il “soggetto legittimato” indicato dal giudice, sempreché la nomina sia stata comunicata e quindi inserita in SIECIC come “ausiliario” o comunque con il profilo appropriato. Infatti, al profilo “Soggetto legittimato alla pubblicazione” sono tecnicamente associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita. Il suddetto soggetto legittimato alla pubblicazione, all'atto dell'inserimento di un avviso di vendita, deve obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura, per le vendite giudiziarie, oppure i dati identificativi del procedimento, se si tratta di vendita non gestita da un ufficio giudiziario. Solo dopo la

verifica autorizzativa effettuata dal sistema Portale il soggetto legittimato alla pubblicazione accede alle pagine web di inserimento dei dati della vendita forzata.

L'effettuazione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad €100,00 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ciascun tentativo di vendita

I professionisti, pertanto, dovranno provvedere personalmente o sovrintendere ad effettuare la pubblicità presso il P.V.P., nel rispetto delle specifiche tecniche già adottate dal Ministero della Giustizia il 28.6.2017, eventualmente avvalendosi di collaboratori solo se indicati dal giudice, ma sempre sotto la loro piena responsabilità.

Il costo del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18 bis del D.P.R. n. 115/2002 è pari ad € 100,00 (oltre oneri bancari relativi all'operazione di bonifico) per ogni singolo lotto pubblicato. Il pagamento è telematico e dovrà essere eseguito utilizzando l'apposito servizio sul Portale dei Servizi Telematici presente nella sezione "Servizi riservati - Pagamenti" all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>, previa autenticazione.

Il versamento potrà essere eseguito esclusivamente attraverso uno dei circuiti bancari aderenti all'infrastruttura "PagoPA": la ricevuta telematica (RT) in formato xml, attestante il pagamento del contributo, dovrà essere consegnata in congruo termine prima della data della vendita alla società eventualmente delegata agli adempimenti in discorso, contestualmente alla richiesta di pubblicazione ed al pagamento delle spese di pubblicità. Le richieste di pubblicazione prive della contabile di pagamento del contributo di cui sopra non saranno eseguite dalla società eventualmente delegata. In caso di anticipo spese a carico dell'Erario, il Curatore dovrà trasmettere, contestualmente alla richiesta di pubblicazione, il provvedimento di ammissione.

Il delegato alla vendita provvederà ad effettuare il pagamento per la pubblicazione sul p.v.p. attingendo al fondo spese come liquidato con l'ordinanza di delega, se sufficiente; diversamente dovrà chiedere direttamente al creditore procedente l'importo necessario per provvedere alla pubblicazione dell'avviso, non potendosi applicare per l'adempimento in questione l'istituto della delegazione cumulativa ex art. 1268 c.c.

Poiché non è tecnicamente possibile effettuare il pagamento di cui sopra a mezzo di libretto bancario o postale, tutti i curatori, delegati alle vendite e commissari dovranno provvedere a convertire i libretti ancora esistenti in conti correnti nel più breve tempo possibile e attingendo all'elenco degli istituti bancari abilitati al servizio PagoPA, disponibile sul portale pvp.

Il presente provvedimento sottoscritto dai giudici delegati, dai giudici dell'esecuzione immobiliare e dal Presidente di sezione e pubblicato sul sito web del tribunale, vale una volta per tutte come espressa autorizzazione del giudice alla estinzione del libretto nella singola procedura ed all'accredito dell'attivo su conto corrente presso istituto bancario abilitato ai servizi Pago PA. Gli istituti

bancari potranno pertanto procedere a richiesta del professionista, senza necessità di ulteriore autorizzazione.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato ai professionisti in epigrafe mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale di Trani, mediante affissione nei locali del Tribunale ed in particolare della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Fallimenti, nonché comunicato a mezzo pec a cura della Cancelleria di competenza ai professionisti.

Per tutte le informazioni indispensabili per la pubblicazione occorre far riferimento alle SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE, reperibili sul sito del Portale Vendite Pubbliche al seguente indirizzo <https://pvp.giustizia.it/pvp-resources/cms/documents/e6318595d9028559b99b2965c299a7de.pdf>

Trani, 20 febbraio 2018

I Giudici Delegati

dott. Giuseppe Rana presidente
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE
Dott. Giuseppe Rana

dott. Alberto Binetti

Alberto Binetti

dott. Giuseppe G. Infantini

Giuseppe G. Infantini

I Giudici dell'esecuzione immobiliare

Dott.ssa Maria Teresa Moscatelli

Maria Teresa Moscatelli

Dott. Ivan Barlafante

Ivan Barlafante